



CONSORZIO DI BONIFICA
VENETO ORIENTALE

San Donà di Piave - Portogruaro

Regolamento
sulla disciplina del funzionamento
dell'Organismo di Vigilanza
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NELLA SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 2018

CON DELIBERA N. 109

INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Nomina dell'OdV

Art. 3 – Durata in carica, sostituzione dell'OdV

Art. 4 – Revoca dell'OdV

Art. 5 – Obblighi di riservatezza

Art. 6 – Poteri e Funzioni dell'OdV

Art. 7 – Modifiche del Regolamento

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. E' stato istituito presso la Consorzio di Bonifica Veneto Orientale (di seguito "Consorzio") un Organismo con funzioni di vigilanza e controllo interno (di seguito "OdV"), in ordine di funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (di seguito "Modello") già adottato dal Consiglio di Amministrazione del 18.12.2017, allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa del Consorzio ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante: *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche priva di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*.
2. Il presente Regolamento è predisposto dal Consorzio al fine di disciplinare il funzionamento dell'OdV, individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni l'OdV deve improntarsi ai principi di autonomia ed indipendenza.
4. A garanzia del principio di terzietà, l'OdV è collocato in posizione di Staff al vertice del Consorzio, riportando e rispondendo direttamente ed esclusivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente e, qualora le violazioni emerse siano riferibili al Consiglio di Amministrazione, al Revisore Unico dei Conti.

Art. 2 – Nomina dell'OdV

1. L'OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'OdV del Consorzio è organo monocratico.
3. Esso viene scelto tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti in diritto e procedura penale e nelle procedure di controllo.
4. Al fine di garantire la sua autonomia e indipendenza, esso è nominato dal Consorzio tra soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2382, 2387 e 2399 del codice civile.
5. Il soggetto nominato non dovrà inoltre trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 3.2 del Modello – Parte Generale -, anche allo scopo di garantire l'assenza di qualsiasi potenziale conflitto di interesse con il Consorzio e con gli Organi di controllo dello stesso, tale da compromettere l'esatto adempimento delle funzioni ed obblighi previsti dal Modello.

Il candidato a ricoprire la carica, prima di assumere l'incarico e contestualmente all'accettazione dello stesso, dovrà sottoscrivere un'apposita dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e di conflitto di interesse.

6. L'OdV deve essere dotato di mezzi finanziari adeguati a consentirne la normale operatività. A tale fine il Consiglio di Amministrazione del Consorzio provvede a dotare l'OdV di un idoneo *budget* per l'espletamento delle sue funzioni, oltre al suo compenso.

Art. 3 – Durata in carica, sostituzione dell'OdV

1. La durata in carica dell'OdV non può essere superiore a quella del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla relativa nomina. L'incarico è

rinnovabile ed, in ogni caso, il soggetto rimane in carica fino alla nomina del successore.

2. Nel caso in cui l'OdV incorra in una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 2 – comma 5, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione deve procedere alla revoca del mandato. Il mandato sarà altresì revocato:
 - a. qualora sussistano circostanze tali da far venir meno i requisiti di autonomia ed indipendenza richiesti dalla Legge;
 - b. qualora vengano meno i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 – comma 3.
3. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, revoca o decadenza dell'OdV, esso ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione affinché provveda alla delibera di nomina del successore.
4. La rinuncia da parte dell'OdV può essere esercitata in qualsiasi momento e formalizzata per iscritto al Consiglio di Amministrazione. La rinuncia non avrà effetto sino alla nomina del nuovo OdV da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 – Revoca dell'OdV

1. Il Consiglio di Amministrazione può revocare il mandato conferito all'OdV solo per giusta causa e sentito il Revisore Unico dei Conti.

Per giusta causa di revoca si intende:

- a. l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda l'OdV, inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, od un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
 - b. un grave inadempimento dei propri doveri come definiti nel paragrafo 4 del Modello e nel 6 del presente Regolamento;
 - c. una sentenza di condanna del Consorzio ai sensi del D.Lgs. 231/2001, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite "patteggiamento", ove risulti dagli atti "*l'omessa od insufficiente vigilanza*" da parte dell'OdV, secondo quanto previsto dall'art. 6 – comma 1 – lett. d) del sopra citato Decreto:
 - d. una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dell'OdV per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto di cui sopra;
 - e. una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dell'OdV, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi di persone giuridiche od imprese.
2. Nei casi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare il nuovo OdV in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.
 3. Nel caso sia stata emessa sentenza di condanna, nei casi sopra previsti, nelle more del passaggio in giudicato, il Consiglio di Amministrazione potrà altresì disporre, sentito il Sindaco, la sospensione dei poteri dell'OdV e la nomina di un OdV *ad interim*.

Art. 5 – Obblighi di riservatezza

1. L'OdV è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni.
2. L'OdV assicura la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso, in particolare se relative alle segnalazioni che allo stesso dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi.
3. L'OdV si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli indicati nell'art. 6 o, in ogni caso, per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'OdV.
4. In ogni caso ogni informazione in possesso dell'OdV viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, secondo quanto previsto dal G.D.P.R. in materia di protezione dei dati personali.

Art. 6 – Poteri e funzioni dell'Organismo

1. L'OdV sul piano generale ha il compito di vigilare:
 - a) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari come individuati nelle singole Parti Speciali del Modello medesimo, in relazione alle diverse condotte di cui ai reati presupposto contemplate dal D.Lgs. n. 231/01;
 - b) sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati previsti dalla sopra citata norma di legge;

c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali.

2. Su di un piano più operativo sono affidati all'OdV i compiti di:

a) verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine l'OdV si avvale anche di segnalazioni da parte del *management* e da parte del personale aziendale, in ordine ad eventuali situazioni che possono esporre l'azienda al rischio di reato.

b) verificare periodicamente che le procedure, i controlli previsti dal Modello siano posti in essere e documentati in modo conforme a quanto ivi previsto e che i principi etici siano rispettati;

c) verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/01;

d) coordinarsi con i Responsabili delle funzioni aziendali al fine di scambi di informazioni per l'aggiornamento delle aree a rischio reato previste nel Modello;

e) effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni od atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle singole Parti Speciali del Modello;

f) proporre alla Direzione l'aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno in relazione alle mutate condizioni consortili e/o legislative;

g) promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello tra il personale dipendente e predisporre la documentazione organizzativa interna al fine del

funzionamento del Modello stesso contenente le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti.

3. L'OdV avrà inoltre i seguenti compiti di *reporting* nei confronti dei vertici del Consorzio:

- a) segnalare tempestivamente al Direttore Generale del Consorzio qualsiasi violazione del Modello ritenuta significativa di cui si sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte del personale dipendente o che abbia accertato l'OdV stesso;
- b) proporre alla Direzione l'applicazione dei provvedimenti disciplinari in caso di accertate violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi;
- c) comunicare e relazionare periodicamente (almeno ogni sei mesi) al Presidente ed al Direttore Generale del Consorzio in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute, le proposte relative agli interventi correttivi e migliorativi al Modello;
- d) relazionare al Revisore Unico sull'attività svolta su richiesta dello stesso.

4. Trasmettere, con periodicità annuale, al Consiglio di Amministrazione ed al Revisore Unico una relazione contenente i seguenti elementi:

- a) L'attività complessivamente svolta nel corso dell'anno;
- b) Le proposte di interventi correttivi e migliorativi;
- c) L'elenco delle attività che si prevede di effettuare per l'anno successivo.

5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni è garantito all'OdV il libero accesso a tutta la documentazione consortile e la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai Dirigenti di Area.

6. L'OdV si doterà di un apposito registro nel quale saranno annotate tutte le attività svolte.
7. L'OdV potrà essere convocato dal Direttore Generale e dal Presidente o potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello ed a situazioni specifiche.

Art. 7 – Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'OdV medesimo.